



## UDI - Unione Donne *in Italia*

### Articoli Statuto UDI

#### Art. 1 – Denominazione e finalità, oggetto sociale e sede

L'UDI è un'associazione di donne di promozione politica apartitica, sociale e culturale, senza fini di lucro.

Ha sede nazionale a Roma in via Arco di Parma n. 15.

Si è costituita il 1° ottobre 1945 con il nome Unione Donne Italiane. Affonda le sue radici nei Gruppi di difesa della Donna che si sono opposti alla dittatura, all'occupazione e alla guerra per la ricostruzione di una Italia democratica, avviando un grande processo di emancipazione e libertà delle donne.

Per sottolineare sia la tradizione dell'Associazione sia l'attenzione verso le donne che, nate altrove, vivono in Italia, dal 29 novembre 2003 l'UDI rilegge il proprio acronimo come Unione Donne in Italia. Ad ogni effetto la denominazione dell'Associazione viene modificata in: *UDI – Unione Donne in Italia*.

Noi donne dell'UDI rinnoviamo il patto fondativo della nostra associazione, riconoscendo il debito contratto con una tradizione politica che ha mantenuto la sua continuità, testimoniata dagli Statuti e dalla Carta degli intenti.

Ci impegniamo a rielaborare l'esperienza passata e le sue idealità alla luce del presente e nella speranza del futuro, all'inizio di un nuovo millennio in un'epoca di radicali trasformazioni.

Facciamo nostro l'impegno originario a costruire un mondo nel quale l'emancipazione delle donne sviluppi solidarietà e uguaglianza, e l'esperienza della libertà femminile generi legami sociali improntati a Giustizia creatori di pace. Non consideriamo affatto conclusa la dimensione collettiva dell'azione delle donne: la politica è un patto tra noi dove ciascuna ha imparato a dire *io*. Intendiamo proseguire la ricerca di nuovi modi di essere donne e di nuove immagini che li rappresentino.

Con tutte le donne vogliamo scoprire ideali, progetti di vita, modi di autocoscienza, promuovendo la pienezza della cittadinanza e la partecipazione allo sviluppo della democrazia.

Lavoriamo a che le relazioni politiche tra donne siano fondate sul sostegno reciproco alla piena realizzazione di sé, così da contrastare ogni impoverimento materiale, ideale, sociale, culturale, politico, affettivo che intervenga a minacciarle nel corso della vita. Facciamo la nostra parte in un'opera di civiltà delle relazioni tra donne e uomini, sia sul piano interpersonale che su quello pubblico e politico: desideriamo che queste relazioni si fondino sul rispetto reciproco e su un comune impegno di sviluppo della qualità dell'ambiente che le accoglie. Consideriamo infatti che l'incivilimento della convivenza tra donne e uomini sia indispensabile all'elaborazione e alla diffusione, ovunque nel mondo, di una democrazia fondata sul diritto a prendersi cura della vita umana sul pianeta.

Questo diritto è la fonte che privilegiamo per alimentare processi politici nettamente alternativi all'imposizione violenta e armata, al ricatto, alle strategie di potenza e di terrore.

Sulla base di questa idea della politica riaffermiamo il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ci impegniamo nella ricerca di nuove modalità di governo dei conflitti, ci ispiriamo alle esperienze innovative e alle buone tradizioni delle donne contrastando tanto l'omologazione ai comportamenti maschili tradizionali quanto la regressione a ruoli femminili subalterni di soccorso impotente.

Consideriamo come misura della civiltà raggiunta in ogni relazione umana il rispetto del corpo e della sua dimensione sessuale fin dalla nascita e il rifiuto della sua stigmatizzazione e discriminazione, a cominciare dalla discriminazione di genere.

Riaffermiamo il principio irrinunciabile dell'autodeterminazione della donna sul proprio corpo, principio tuttora e ovunque minacciato e violato.

Per ciò che riguarda la procreazione, ci ispiriamo alla capacità femminile di interpretare l'esperienza del proprio corpo fertile come fonte di orizzonti di libertà e responsabilità e ci opponiamo a ogni forma di controllo e di manipolazione alienante sulle capacità procreative femminili, e a ogni forma di isolamento, insignificanza, indifferenza che le possano colpire.



## **UDI - Unione Donne *in* Italia**

Sulla base di questi valori intendiamo contrastare ogni comportamento che generi violenza, strumentalizzazione, mercificazione, manipolazione, stupro, riduzione in schiavitù, e qualunque istituzione o organizzazione che pratichi torture, bombardamenti, attentati, messa a morte legale o illegale.

Con la forza di queste ragioni difendiamo e promuoviamo l'accesso delle donne, a partire dalle più deprivate, ai beni comuni del lavoro, della salute, della cultura, della libertà di movimento, di residenza, di convivenza: beni che giudichiamo non sottoponibili a sequestro, a elargizione paternalistica o a ricatto; operiamo per la conferma e lo sviluppo di diritti inalienabili che impediscano il furto di tempo, spazio, risorse naturali e culturali.

Per realizzare i nostri intenti, operiamo per dotarci di tutti i mezzi, i luoghi, i tempi, i linguaggi adeguati a promuovere relazioni tra donne, a favorirne la presa di parola, a sostenerne la crescita e la partecipazione significativa, a ideare attività di trasmissione e scambio di saperi e di esperienza.

Improntiamo i rapporti con associazioni e istituzioni a uno stile rigoroso e limpido di ricerca di obiettivi vantaggiosi per tutte, e partecipiamo, a partire dall'elaborazione culturale e politica tra donne, al dialogo, alla conversazione, al confronto politico proprio di ogni società democratica difendendo sia nelle forme che nei contenuti le finalità che giudichiamo irrinunciabili.

### **Art. 2 – Adesione all'UDI**

Possono aderire all'UDI tutte le donne che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e condividono il presente Statuto.

L'adesione all'UDI è individuale e avviene attraverso una domanda di adesione individuale da inoltrare alla Sede Nazionale anche attraverso le sedi locali.

Tutte le iscritte si impegnano a rendere riconoscibili nella propria azione i principi che ispirano il presente Statuto.

### **Art. 3 – La forma associativa**

L'UDI è articolata sul territorio in: Sede nazionale, Sedi locali, gruppi e singole donne che danno l'adesione all'UDI presso la Sede nazionale. Chi dà vita ad un nuovo gruppo UDI ne informa la Sede nazionale dichiarando la propria adesione.

Le donne che intendono costituire una Sede locale devono essere almeno 5 e, in assenza di un proprio statuto, si fa riferimento allo statuto nazionale.

Eventuali statuti locali devono contenere l'esplicita adesione al presente Statuto. Copia dello statuto locale deve essere allegata alla comunicazione di adesione, unitamente ai nomi delle donne che ricoprono incarichi sociali. Le sedi locali e i gruppi inviano alla sede nazionale una relazione annuale sulla propria attività.

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti anche indirettamente durante la vita dell'associazione e devono essere invece reinvestiti a favore delle attività istituzionali.

### **Art. 4 – Diritti e doveri delle associate**

Le iscritte all'UDI: partecipano alle attività dell'Associazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso la tessera ed altri strumenti; concorrono alla formazione delle decisioni dell'Associazione, sono elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza purché non ricoprano già ruoli di responsabilità all'interno di un partito; il voto è personale.

Il rapporto associativo, oltre che per la morte dell'iscritta, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza.



## **UDI - Unione Donne *in* Italia**

Recesso – avviene su richiesta dell'iscritta.

Esclusione – è disposta dal Coordinamento nazionale nei confronti delle iscritte che hanno tenuto comportamenti contrari allo Statuto ed alle decisioni degli organi, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. L'esclusione deve essere comunicata all'associata per iscritto assieme alle motivazioni e ratificata alla prima assemblea utile.

Decadenza – il mancato pagamento della quota annuale, decorso il termine stabilito nell'assemblea che delibera l'importo annuo della quota, comporta la decadenza della qualifica di socia.

Qualunque sia la causa di cessazione del rapporto associativo, le socie non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Non è ammessa la figura della socia temporanea e la quota associativa è intrasmissibile.

### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- il Congresso nazionale;
- l'Assemblea nazionale ;
- le Responsabili della Sede Nazionale;
- il Coordinamento nazionale;
- la Segreteria;
- il Comitato di Garanzia;
- la Tesoriera
- le Revisore dei Conti

Tutte le cariche devono intendersi svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese come da regolamento approvato dall'assemblea.

La composizione degli organi elettivi avviene su autocandidatura o proposizione motivata.

### **Art. 6 – Il Congresso nazionale**

Il Congresso nazionale si svolge nei tempi e nelle forme stabilite dall'Assemblea nazionale e comunque ogni 4 anni.

### **Art. 7 – L'Assemblea nazionale**

L'UDI realizza il momento nazionale periodico di incontro e definizione della sua politica nell'Assemblea nazionale, luogo di confronto e valorizzazione delle diverse esperienze

L'Assemblea elegge tutti gli organi dell'associazione; approva i bilanci preventivo e consuntivo; si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci; è validamente costituita qualunque sia il numero delle presenti.

Partecipano all'assemblea con poteri di voto e di proposizione le donne in possesso della tessera annuale.

Le decisioni vengono adottate dalla maggioranza delle associate presenti.

Le elezioni avvengono su proposizione motivata.

L'Assemblea è convocata dal Coordinamento nazionale.

In caso di necessità è convocata su richiesta di un decimo delle associate oppure da cinque Sedi Locali che abbiano complessivamente almeno centocinquanta iscritte.

### **Art. 8 – Il Coordinamento nazionale**

Il Coordinamento nazionale è composto dalle Responsabili della Sede Nazionale e da un minimo di 15 ad un massimo di 19 donne elette dall'Assemblea; dura in carica due anni, si riunisce almeno



## **UDI - Unione Donne *in* Italia**

tre volte l'anno e decide autonomamente le forme e i modi del proprio funzionamento in relazione con le due Responsabili della Sede Nazionale.

Istruisce la dimensione progettuale entro la quale si sviluppa l'attività complessiva dell'Associazione; recepisce le istanze, gli obiettivi e le decisioni dell'Assemblea; attiva forme di collaborazione e confronto con singole donne o realtà dentro e fuori l'UDI.

La sua attività è sottoposta annualmente a verifica dall'Assemblea, attraverso una relazione scritta. Le donne del Comitato di Garanzia sono invitate permanenti alle riunioni del Coordinamento nazionale.

### **Art. 9 – La Sede nazionale**

La Sede nazionale dell'UDI è denominata: UDI Sede Nazionale – Archivio Centrale.

La Sede nazionale dell'UDI è il luogo fisico di incontro alla cui vita tutte le associate contribuiscono; in essa si raccoglie, si accumula, si memorizza, si valorizza e promuove un patrimonio di pensiero, di conoscenza e di proposta.

L'archivio Centrale svolge attività di promozione culturale, predisponendo le iniziative e i progetti più idonei anche alla formazione di docenti e studenti, da svolgersi nella sede nazionale, nelle scuole e nelle università.

### **Art. 10 – Le Responsabili della Sede nazionale**

Due responsabili della Sede Nazionale, di cui una rappresentante legale.

Ogni responsabile rimane in carica due anni, fa parte del Coordinamento ed è vincolata ad una relazione scritta di verifica all'Assemblea; hanno la responsabilità politica di pianificare l'attività della Sede nazionale; facilitano la relazione tra le associate; curano i rapporti tra l'UDI e altri soggetti sociali, le istituzioni e i media.

Ogni Responsabile della Sede Nazionale può essere riproposta al massimo per due mandati di seguito.

### **Art. 11 – La Segreteria**

La Segreteria è composta da 5 donne del Coordinamento nazionale e dura in carica due anni. In accordo con le Responsabili della Sede Nazionale assume le decisioni che hanno carattere d'urgenza, pianifica e dà esecuzione all'attività politica e organizzativa decisa dall'assemblea e dal Coordinamento Nazionale.

### **Art. 12 – Il Comitato di Garanzia**

Il Comitato di garanzia, eletto dall'Assemblea nazionale, è composto da tre donne dell'associazione e dura in carica due anni.

Ha il compito di vigilare affinché le regole dell'associazione vengano rispettate da tutte e di intervenire a tutela dell'associazione e delle associate, laddove se ne ravvisi la necessità.

### **Art. 13 – La Tesoriera**

La tesoriera ha il compito del reperimento, della gestione e destinazione dei fondi a disposizione per l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione, in stretto raccordo con il Coordinamento nazionale e le Responsabili della Sede Nazionale, autorizza le proposte di spesa.

Redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo che sottopone al consiglio nazionale per la presentazione e approvazione dell'assemblea nazionale.

Resta in carica due anni.



## **UDI - Unione Donne *in* Italia**

### **Art. 14 - Le revisore dei conti**

Le revisore di conti, in numero di due, scelte dal Coordinamento nazionale, anche tra donne non iscritte all'associazione, hanno il compito di supervisione del lavoro amministrativo a garanzia della regolarità contabile dell'associazione. Attestano la regolarità del bilancio consuntivo presentando una propria relazione al consiglio nazionale. Durano in carica due anni.

### **Art. 15 – Risorse dell'Associazione**

Le risorse che l'UDI utilizza per le sue finalità sono: l'attività politica di ogni singola associata, il lavoro politico e di cura delle delegate, del Coordinamento e delle Garanti, di ogni gruppo locale; le quote di adesione delle iscritte; le entrate dell'autofinanziamento; le contribuzioni volontarie delle singole, dei gruppi e di terzi; i contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche; i contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali; le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali. L'Archivio fotografico e documentale della rivista "Noi Donne" costituisce, sotto il profilo del legame storico, patrimonio comune dell'UDI e della testata "Noi Donne" e in quanto tale non può essere alienato e impegna entrambi i soggetti in un'opera di attenta custodia e valorizzazione (*accordo definito nell'Autoconvocazione del 15 marzo 1997 con la cooperativa Libera Stampa*). Tale archivio è attualmente depositato presso la Casa internazionale delle donne in via della Lungara n. 19 a Roma.

### **Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione**

Costituiscono patrimonio dell'Associazione:

- i beni mobili e strumentali adibiti alla funzionalità della Sede nazionale;
- l'Archivio Centrale dell'UDI, riconosciuto di "notevole interesse storico" in data 25/03/1987 dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio ai sensi del DPR 30.09.1963 n. 1409, ricade sotto la tutela dello Stato.

L'Archivio non può essere smembrato.

L'UDI predispone gli strumenti atti alla promozione, conservazione e fruizione del bene. L'Archivio Centrale si coordina con gli altri archivi dell'UDI, attraverso l'Associazione Nazionale degli Archivi, nel rispetto dello Statuto della suddetta associazione. Fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale degli Archivi una componente del Coordinamento nazionale dell'UDI.

### **Art. 17 – Scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dal Congresso, con decisione presa a maggioranza dei due terzi (in prima votazione) o assoluta (in seconda votazione) delle iscritte presenti. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell'UDI va ad una associazione o ente con finalità simili a quelle dell'UDI o, in mancanza, ad enti che abbiano finalità di utilità generale.

### **Art. 18 – Norma di salvaguardia**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia in quanto compatibili.